

LA RESPONSABILITÀ DEI SOCI DELLA S.R.L.

- Pier Luigi Giannachi -

INDICE SOMMARIO

INTRODUZIONE

- 1. La società a responsabilità limitata dopo la riforma pag. 5

CAPITOLO I

LA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO

- 1. La diffusione della srl pag. 6
- 2. I conferimenti e la centralità del socio pag. 9
- 3. La quota di partecipazione del socio pag. 10

CAPITOLO II

DECISIONI E DIRITTI DEL SOCIO NELLA SRL

- 1. Le decisioni sociali pag. 12
- 2. Le modifiche dell'atto costitutivo, la convocazione dell'assemblea e l'impugnazione delle deliberazioni pag. 12
- 3. Diritti riguardanti l'amministrazione della società e diritti agli utili pag. 14
- 4. Diritti amministrativi pag. 15
- 5. Diritto del socio di essere nominato amministratore o di nominare uno o più amministratori o anche tutti gli amministratori pag. 16
- 6. Il diritto autorizzativo del socio per determinate operazioni sociali pag. 17
- 7. Il diritto di consultazione pag. 19
- 8. Il diritto di controllo pag. 20
- 9. Il diritto di veto pag. 20

CAPITOLO III

LA RESPONSABILITÀ DEI SOCI

- 1. L'amministrazione della società pag. 22
- 2. La responsabilità degli amministratori pag. 22
- 3. La responsabilità dei soci pag. 23
- 4. La responsabilità del socio coinvolto nell'amministrazione della società pag. 26

BIBLIOGRAFIA

pag. 32

INTRODUZIONE

Nella società a responsabilità limitata, come afferma l'art.2462 c.c. “per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”. Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.

Ma cosa significa responsabilità limitata per una S.R.L.? A cosa è limitata questa responsabilità? Orbene ordinariamente la responsabilità limitata attiene i soci ed il capitale sociale che questi hanno investito nella società (capitale sociale) od hanno promesso di investire in questa. La responsabilità del socio è dunque genericamente limitata al solo ammontare del capitale che egli ha investito nella società od alle altre somme e beni che vi ha comunque conferito a fondo perduto. Ciò significa che in caso di dissesto finanziario della S.R.L. il semplice socio potrà perdere il capitale che vi ha investito, ma i creditori sociali non potranno rivalersi sul patrimonio personale del socio. La S.R.L. è infatti una persona giuridica, separata ed indipendente rispetto ai propri soci e questo significa non solo che è centro autonomo di imputazione di tutti i rapporti giuridici dell'impresa (es. contratti ed obbligazioni), ma gode anche di una autonomia patrimoniale perfetta. Ciò significa che un creditore insoddisfatto della S.R.L. non potrà “risalire” dalla società al socio pretendendo da esso il soddisfacimento del proprio credito verso la società inadempiente. E' qui utile ricordare che, salvo il caso del socio unico (S.R.L. Unipersonale), che deve necessariamente versare sin dall'inizio per intero il capitale sociale, nel caso di più soci, alla costituzione, non deve per forza essere immediatamente versato il 100% del capitale sociale, ma solamente almeno il 25% di esso. In questo caso i soci saranno comunque responsabili per l'intera quota del capitale sociale sottoscritta e non solo per la parte versata. Potrebbe dunque accadere che il socio venga chiamato a versare l'ulteriore quota che aveva sottoscritto, ma non ancora versata, per rispondere delle obbligazioni verso terzi che la società non dovesse riuscire a soddisfare da sola. Questa casistica può accadere non solo in fase di costituzione della S.R.L., ma anche nel caso di aumento a pagamento del capitale sociale.

CAPITOLO I

LA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO

1. La diffusione della società a responsabilità limitata

Questo tipo di società, molto diffuso nella pratica, è destinato all'esercizio di imprese medio-piccole, visto che per finanziarsi non può ricorrere all'emissione di azioni e nemmeno di obbligazioni e si deve pertanto basare soprattutto sull'autofinanziamento. Tuttavia, la società, se l'atto costitutivo lo prevede, può finanziarsi attraverso l'emissione di specifici titoli di debito; tali titoli (equiparabili alle obbligazioni emesse della società per azioni) possono essere sottoscritti solo da investitori professionali, quali banche e imprese di assicurazione, e non da risparmiatori privati.

La riforma della srl nasce dalla ricerca per tale tipologia di società di una disciplina che lasci il più ampio spazio ai soci di autoregolarsi, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interni e la struttura organizzativa.

La s.r.l. del '42 era organizzata come una sorta di "spa semplificata" appartenente come tipologia societaria al *genus* società di capitali, e mutuava la propria disciplina dalle regole previste per la stessa, sino ad essere considerata una "s.p.a. in minitura" o una "piccola società per azioni senza azioni".

La vecchia srl, era pertanto caratterizzata da un "organizzazione corporativa basata sulla ripartizione di competenze tra i vari organi, tendenzialmente rigida, scandita da regole considerate poco duttili, con qualche margine di elasticità rappresentato dalla possibilità per il socio di acquisire un peso societario diverso in proporzione al capitale conferito (un voto ogni mille lire di capitale), dove veniva assegnata a ciascun partecipante, una quota sociale proporzionale al conferimento versato, e dove, inoltre, i diritti sociali erano proporzionali alla partecipazione sociale e poteri e profitti

erano proporzionali al rischio.

L'organizzazione troppo rigida, caratterizzata da strutture imperative e poco duttili, ha contribuito allo scarso utilizzo della srl, soprattutto da parte di quegli imprenditori che avrebbero preferito poter incidere maggiormente all'interno delle dinamiche sociali, adattando la società alle proprie necessità ed esigenze imprenditoriali.

Queste sono in linea generale, le cause di scarsa applicazione alla piccola e media impresa della società a responsabilità limitata in Italia, a differenza, ad esempio, di quanto accadeva in Germania, laddove le società per azioni erano poco più di 2.000 contro le oltre 200.000 GmbH presenti.

Il legislatore degli anni '90 già aveva osservato che l'insuccesso del modello srl era probabilmente causato dall'eccesso di rigidità derivante dall'essere la sorella minore della spa, soprattutto nelle norme che riguardavano le strutture organizzative, il governo dell'impresa e la circolazione delle quote sociali, caratteristiche che non consentivano la valorizzazione della persona del socio e della sua veste imprenditoriale. Successivamente la relazione Mirone lamentava che, a dispetto delle previsioni del codice del 1942, di fatto si era registrato un notevole <distacco tra schema legale e sua applicazione (...) ed una parallela marginalizzazione del modello della società a responsabilità limitata>, con la conseguente scarsa adozione da parte delle piccole e medie imprese dei modelli capitalistici, ed in particolare della tipologia della società a responsabilità limitata, a favore delle società di persone. La riforma, infatti, oltre ad aver fatto emergere e ad aver posto particolare attenzione alla rilevanza centrale del socio e ai rapporti contrattuali tra soci, ha concesso loro un "autonomia negoziale che prima era impensabile all'interno delle società di capitali in generale e, nella s.r.l., in particolare.

In coerenza quindi con i principi ispiratori della riforma, le norme introdotte dal decreto legislativo 6/2003, si caratterizzano per l'ampia autonoma-

mia statutaria riconosciuta ai soci, i quali possono strutturare l'organizzazione societaria nell'ambito di una disciplina normativa del tutto autonoma e distinta da quella relativa alla spa, caratterizzata da una significativa ed accentuata elasticità e dall'attenzione rivolta alla persona dei soci ed ai loro rapporti interni.

Particolarmente rilevante diventa in questo senso il binomio < persona del socio> e <centralità dell'azione>, che riassume la distinzione tra intenti e finalità che caratterizzerebbero la partecipazione all'uno piuttosto che all'altro tipo sociale (come a voler nettamente separare la figura del socio quale imprenditore nella srl, dalla rilevanza e dalla diversa gestione ed organizzazione delle società che ruotano attorno ad un'azione).

La srl attuale potrebbe quasi essere classificata come un “minotauro” tra le società di persone, pur coniugando tale appartenenza alla responsabilità limitata.

La riforma del 2003 ha semplicemente reso diritto comune ciò che di fatto l'iniziativa imprenditoriale già aveva creato.

I soci, possono scegliere ora, di costituire una srl con un profilo proprio del modello personalistico, ove si possano apportare quali conferimenti prestazioni d'opera o di servizi, la partecipazione e i diritti dei soci possano non essere proporzionali e l'amministrazione può configurarsi in modo congiunto o disgiunto⁵⁴ come nelle società di persone.

Quando l'autonomia statutaria usufruisce della possibilità di personalizzare particolarmente la posizione del socio, acquisendo molti apporti provenienti dalle società di persone, i soci godono della possibilità di organizzarsi anche attraverso modelli propri delle società di persone, preferendo alla struttura della società per azioni, l'inserimento di clausole tipiche della s.n.c., che possano corrispondere alla necessità proprie e dei soci che la compongono.

2. I conferimenti e la centralità del socio.

Il capitale sociale **minimo** corrisponde a **10.000 euro**. Il d.l. n.76/2013 ha tuttavia stabilito che “L’ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l’amministrazione”

Quindi per la s.r.l., 2463 c.c., dopo aver enunciato la regola che vuole il capitale minimo fissato in 10.000 euro, ammette che la stessa si possa costituire anche con un solo euro; la stessa regola è poi ripetuta per la s.r.l. semplificata dall’ art.2463- bis c.c.

Il principio di <rilevanza centrale del socio> in particolare, potrebbe essere riferito sia al complesso dei soci, all’insieme cioè di tutti i soci, contrapposto agli altri organi sociali, oppure ad alcuni soltanto del gruppo dei soci, intesi come singoli contrapposti alla collettività, quanto al principio della centralità dei soci contrapposta ad altri organi sociali (si legga amministratori); se si analizzano le competenze specifiche dell’organo sociale, si rileva che, se l’atto costitutivo non dispone diversamente, i soci hanno competenza esclusiva per le materie indicate all’art. 2479.

Le numerose attribuzioni di competenza dei soci, siano esse generali od esclusive, evidenziano che i soci rappresentano per il legislatore il fulcro dell’assetto organizzativo della società; non è un caso infatti, che nel corpus normativo della s.r.l. riformata manchi una disposizione che attribuisce l’amministrazione societaria esclusivamente agli amministratori.

Quando si parla di centralità del socio come singolo, contrapposto alla collettività dei soci, si vuole sottolineare l’importanza che il socio come tale assume in ordine ad alcune decisioni che lo vedono protagonista (si pensi all’esercizio del diritto di voto che concorre alle decisioni, al diritto di sottoporre argomenti in assemblea, di opporsi alla rinuncia proposta dalla maggioranza all’azione sociale di responsabilità o, viceversa, di promuove-

re in proprio l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, o di esercitare il diritto di recesso).

Il principale diritto del singolo socio è il voto, attraverso il quale il socio partecipa alle decisioni sociali, concorre eventualmente alla gestione della società (art. 2479, V co c.c.) o, diversamente, in caso di opposizione, impedisce l'approvazione delle delibere assembleari.

La centralità e l'importanza della tutela del singolo trovano una giustificazione di rilievo anche con riferimento alla tutela della minoranza, si pensi, ad esempio, al diritto di controllo dei soci che non partecipano all'amministrazione sociale, costituente oggi tutela del singolo, un tempo della partecipazione di almeno 1/3 del capitale sociale.

3. La quota di partecipazione del socio

Mentre nelle s.p.a. il capitale è diviso in azioni, nelle s.r.l. i **diritti sociali** spettano in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascuno (denominata "quota"). Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento. Le quote di partecipazione sono **liberamente trasferibili** per successione ereditaria e per atto tra vivi.

È però possibile che l'atto costitutivo preveda **l'intrasferibilità delle partecipazioni** o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti (art.2469, c.2, c.c.). In tali casi il socio o i suoi eredi possono esercitare il **diritto di recesso** (ossia la possibilità del socio di sciogliere il contratto in modo unilaterale), anche se l'atto costitutivo può disporre un termine, non superiore a due anni, prima del quale non è consentito recedere dalla società.

Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci; l'atto di trasferimento deve essere depositato entro trenta giorni presso l'Ufficio del Registro delle imprese

(art.2470 c.c.). Se dovesse sorgere conflitto tra più acquirenti, prevale tra essi colui che per primo ha iscritto il trasferimento in buona fede.

Quando viene trasferita una quota societaria, colui che la cede è obbligato in solido con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, per i versamenti ancora dovuti.

La partecipazione può formare oggetto di espropriazione (art.2471 c.c.). L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della quota deve essere notificata alla società da parte del creditore.

Se però la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulle modalità di vendita, questa ha un luogo all'incanto. La vendita è però priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.

CAPITOLO II

DECISIONI E DIRITTI PARTICOLARI DEL SOCIO

1. Le decisioni sociali

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dell'atto costitutivo e dalla legge. Tra queste ultime rientrano **l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e le modificazioni dell'atto costitutivo.**

Essi deliberano inoltre sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale (art.2479 c.c.).

L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante **consultazione scritta** o sulla base del **consenso espresso per iscritto**. L'approvazione è raggiunta con il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

2. Le modificazioni dell'atto costitutivo, la convocazione dell'assemblea e l'impugnazione delle deliberazioni

In relazione alle modificazioni dell'atto costitutivo, alla decisione di compiere operazioni che comportino sostanziali modifiche dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci, alla riduzione del capitale per perdite superiori a un terzo del suo valore e agli argomenti proposti dagli amministratori e da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante **deliberazione assembleare**.

Spetta all'atto costitutivo determinare i **modi** di convocazione dell'assemblea. In mancanza di specifiche disposizioni, essa deve essere convocata mediante **lettera raccomandata** spedita ai soci almeno **otto giorni prima** dell'adunanza (art.2479-bis c.c.). I soci, salvo diversa disposizio-

ne dell'atto costitutivo, possono farsi rappresentare in assemblea. Questa è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la **metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta**, tranne che in relazione alle modifiche dell'atto costitutivo e alle decisioni che incidono sostanzialmente sui diritti dei soci e sull'oggetto sociale, per le quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale.

L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione e accerta l'identità e la legittimazione dei presenti.

In ogni caso la deliberazione è adottata se a essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Le decisioni dei soci che non siano state prese in conformità alla legge o all'atto costitutivo sono annullabili e possono essere impugnate dai soci che non vi hanno acconsentito, da ogni amministratore e dal collegio sindacale **entro novanta giorni** dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci (art.2479-ter c.c.).

Le decisioni che abbiano un oggetto impossibile o illecito, ovvero che siano state adottate dai soci "in assenza assoluta di informazioni" sono nulle e possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse **entro tre anni** dalla trascrizione; quelle che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite possono essere impugnate senza limiti di tempo.

3. Diritti riguardanti l'amministrazione della società e diritti agli utili.

Con l'espressione "diritti riguardanti la distribuzione degli utili" si comprendono non solo diritti riguardanti la distribuzione di una somma maggiore o minore rispetto la partecipazione posseduta, degli utili, fattispecie inoltre, già prevista anche nella disciplina ante riforma dall'art. 2492 c.c., ma altresì la possibilità per i soci di s.r.l. di vedersi attribuiti diritti particolari che non facciano diretto riferimento agli utili, ma che ad essi possano assimilarsi indirettamente (come ad esempio il diritto alla distribuzione di determinate riserve, o del residuo attivo di liquidazione), che si potrebbero definire quali diritti particolari patrimoniali.

I diritti particolari sulla distribuzione degli utili possono prevedere diritti che attribuiscono ai singoli soci percentuali particolari, e non proporzionali, alla partecipazione posseduta di utili, sia distribuiti che non distribuiti, oppure la possibilità di prevedere che il socio possa vedersi attribuita, prima della divisione degli utili conseguiti, una percentuale degli stessi.

Si possono pertanto prevedere in tale categoria a) il diritto ad una quota del patrimonio netto risultante in sede di liquidazione, o b) il diritto alla postergazione delle perdite (nel rispetto del limite del divieto del patto leonino-art. 2265 c.c.), o c) il diritto ad una quota di utili non distribuiti dai soci, o d) la possibilità di un'incidenza particolare in caso di perdite, pur nel rispetto dei limiti imposti dal divieto del patto leonino, e) l'attribuzione di diritti particolari di sottoscrizione in caso di aumento del capitale o di aumento gratuito del capitale.

La dottrina non si è dimostrata concorde nell'interpretazione del contenuto dell'accezione "utili"; una parte, seguendo una tesi più rigoristica, ha ritenuto che al fine di poter concedere al socio una quota maggiore di utili, sia essenzialmente necessaria l'operazione di distribuzione degli utili; l'assenza di una decisione di distribuzione degli utili porterebbe quindi all'impossibilità di attribuire dei privilegi al socio garantito da tale assegnazione,

rendendo altresì illegittima qualsivoglia attribuzione intervenuta in un momento antecedente alla decisione di riparto; altra parte della dottrina invece, ritiene che sia impossibile leggere nella norma anche l'obbligatorietà della delibera di distribuzione degli utili al fine di ottemperare all'elargizione dei privilegi dei soci, tale richiesta infatti, svierebbe la portata normativa medesima. Se la legge prevede un vantaggio sull'utile e non si necessita di una delibera assembleare preventiva, si può ritenere necessario al fine di garantire tale privilegio, creare una riserva in bilancio di una data aliquota di utili netti dalla quale attingere al fine di garantire ai soci privilegiati l'assegnazione degli utili alla semplice approvazione di bilancio, senza dover sottostare alla delibera di distribuzione degli utili. Adottando la tesi meno rigoristica, pur garantendo al socio privilegiato il privilegio medesimo, si pone il dubbio se il socio privilegiato attinga dalla riserva a lui dedicata tutti gli utili, oppure se da tale riserva attinga l'eccedenza, mentre dalla somma degli utili da distribuire riceva la restante parte a lui dovuta proporzionalmente alla partecipazione; in tale ultimo caso, si dovrebbe altresì distinguere la fattispecie ove gli utili non siano presenti o non siano stati distribuiti; nel primo caso, invece, il socio privilegiato potrebbe vedersi distribuire gli utili garantiti dalla riserva a lui creata, oppure trovarsi liquidata la sola somma in eccedenza alla quota dovuta, proporzionalmente alla partecipazione posseduta, nulla ricevendo per la quota "ordinaria".

4. Diritti amministrativi

La dottrina risulta divisa tra coloro che ritengono che nella categoria "diritti relativi l'amministrazione della società" possano essere inclusi anche particolari diritti di voto, anche per materie che non risultino strettamente di natura gestoria, da coloro che invece ritengono che nessun diritto

particolare possa essere attribuito ad un singolo socio in materia di diritto di voto, in quanto la norma garantisce a ciascun socio di poter partecipare in misura proporzionale alla vita sociale.

Al di fuori delle ipotesi di esclusione menzionate, si ritiene poi attribuibile al socio il diritto in merito al gradimento del trasferimento della partecipazione di uno o più soci, ed il diritto particolare al recesso dalla società. I poteri di gestione societaria attribuiti ai soci quali diritti particolari in funzione amministrativa a causa dei numerosi rinvii all'autoregolamentazione statutaria, sicuramente rendono meno agevole l'interpretazione e la gestione della governance stabilita. Il problema tuttavia, rileva in via generale, il consenso e l'autonomia contrattuale dei soci potrebbero delineare sistemi di governance fondati sul riconoscimento di diritti particolari ad uno o più soci, creando simmetrie nuove, diverse e funzionali che ben si distinguono dalle previsioni negative delineate.

5. Diritto del socio di essere nominato amministratore o di nominare uno o più amministratori o anche tutti gli amministratori.

Lo studio dei diritti particolari che maggiormente interessa, inizia dai quei diritti che in sede di analisi della categoria “diritti amministrativi” possiamo qualificare come “diritti di gestione in senso stretto”, ed in particolare dall'attribuzione al socio del diritto particolare di essere nominato amministratore della società, così come si ritiene possibile attribuire al socio la facoltà di nominare uno o più amministratori, o anche tutti gli amministratori, dal momento che il tenore prettamente letterale dell'art. 2468, III comma c.c. si riferisce all'amministrazione; il problema potrebbe riguardare l'interpretazione della nozione di amministrazione e la portata della fattispecie.

La connotazione personalistica della s.r.l. ha indotto una parte della dottrina a ritenere legittima una conformazione organizzativa della società coincidente con quella della società di persone.

Si tratta quindi di verificare quali tipi di diritti di amministrazione sono concessi e possono essere configurati a favore del socio e se attraverso l'attribuzione di un particolare diritto ad amministrare si possa creare un rapporto di amministrazione analogo a quello del socio della società di persone. Nelle società di persone la norma prevede che il potere di amministrare è demandato a tutti i soci, che per questo motivo sono amministratori che esercitano il loro potere svincolati da una rigida organizzazione interna: si nega pertanto che all'interno delle società di persone l'amministrazione avvenga per uffici, come nelle società di capitali.

La s.r.l. al contrario, anche in presenza di clausole personalistiche di esercizio della funzione amministrativa, resta una società caratterizzata da una struttura corporativa, e pur differenziandosi dalla s.p.a. (soprattutto dopo la Riforma) per le eventuali diverse scelte di esercizio dell'amministrazione tipiche delle società di persone, come le società di capitali necessita della presenza di un organo amministrativo e gestorio, che l'autonomia statutaria non può sopprimere del tutto.

6. Il diritto autorizzativo del socio per determinate operazioni sociali.

Diverso dal potere di decisione riguardo ad un atto gestorio è il diritto ad un potere autorizzativo del socio per determinate operazioni sociali.

Il potere di essere autorizzato al compimento di determinate operazioni sociali che esula dalla gestione dell'impresa e pertanto non deve essere confuso con il diritto ad amministrare, esplica la sua portata nella possibilità, per il socio privilegiato, di intervenire con la propria autorizzazio-

ne nell'ambito decisionale dell'assemblea dei soci. Così come è possibile demandare ai soci l'approvazione di specifici argomenti quando vi è una richiesta in tal senso che proviene da un numero di soci che rappresenta almeno un terzo del capitale sociale (o quella maggior o minor quota richiesta nell'atto costitutivo), o per iniziativa di un amministratore, del pari si ritiene possibile demandare ad un solo socio, attraverso l'attribuzione di un diritto particolare, la possibilità di intervento nella gestione consistente in decisioni meramente autorizzative.

La previsione normativa di tale diritto particolare si rileva attraverso l'analisi dell'art. 2476, VII comma c.c., che prevede la responsabilità dei soci "che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi".

Anche il potere autorizzativo, così come il potere amministrativo, implica una modifica del procedimento decisionale di un organo, affiancandosi o sostituendosi al potere di gestione di questo. Il potere autorizzativo pertanto, presuppone la presenza contemporanea di organi decisionali, anche se caratterizzati da competenze specifiche ma non esclusive.

Come si è visto e già si era anticipato, non si può pensare ad una società a responsabilità limitata non organizzata attraverso una struttura corporativa per organi, che comprenda sia l'organo amministrativo, che la collettività dei soci.

Il diritto autorizzativo del singolo socio per le decisioni di competenza dei soci, piuttosto che una prerogativa amministrativa, costituisce un centro decisionale che interviene nella struttura tipica societaria senza alcuna interferenza in quanto limitato nella sua funzione definita, così come per il diritto particolare amministrativo già esaminato. L'unica conseguenza ravvisabile nel diritto di autorizzazione consiste nella responsabilità connessa al compimento dell'atto deciso dall'organo che l'ha autorizzato; l'art. 2476, VII comma c.c., infatti, dispone che il socio che ha intenzionalmente anche

solo autorizzato il compimento di un atto dannoso per la società, gli altri soci o i terzi assuma la responsabilità solidale con gli amministratori che abbiano deciso il compimento dell'atto.

7. Il diritto di consultazione

Si ritiene possa essere riconosciuto al socio un diritto particolare di consultazione.

Il diritto di consultazione, anche non vincolante, ha come oggetto la possibilità per il socio, di informarsi ed esprimere pareri in merito agli argomenti rimessi alla competenza esclusiva dell'organo gestorio o del gruppo dei soci.

L'esercizio del diritto di consultazione, similmente al già esaminato diritto autorizzativo per determinate operazioni sociali, non coinvolge la procedura decisoria dell'organo amministrativo, seguendo un percorso in un certo senso parallelo. Tale circostanza inoltre, sottolineando la mancanza di inferenza nelle procedure di governance della società del socio, implica non solo la libera attribuzione di un diritto particolare di tal genere ex art. 2468, III comma c.c., ma altresì svincola il socio che ne viene privilegiato da qualsivoglia eventuale responsabilità ex art. 2476, VII comma c.c., salvo ovviamente mala fede e *mala gestio* riscontrate.

È possibile per il socio esercitare un diritto di consultazione nell'area dei controlli.

8. Il diritto di controllo

L'art. 2476, II comma c.c. permette ai soci non amministratori di avere notizie della gestione e di conoscere l'andamento societario. Un punto di incontro tra il diritto attribuito a tutti i soci di conoscere dell'amministrazione societaria e l'attribuzione di un diritto amministrativo ex art. 2468, III comma c.c., potrebbe essere costituito dall'assegnazione ad un socio, di un particolare diritto di controllo, che gli permetta di assumere maggiori informazioni attraverso il controllo di tutti i libri sociali e di tutti i documenti della società, oltre che dei pareri dei professionisti, che gli consenta di acquisire copie di tali documenti o che non opponga alcun limite temporale al controllo continuo.

9. Il diritto di veto

Si ritiene possibile attribuire al socio un diritto particolare di impedire il compimento di specifici atti di amministrazione.

Consiste per il socio che ne viene privilegiato, nella possibilità di condizionare il compimento di un atto da parte di coloro che sono preposti alla funzione amministrativa, senza però modificare la procedura di assunzione dell'operazione opposta.

Il diritto di veto, che si manifesta quale potere in negativo (potere di blocco), costituisce un *minus* rispetto all'esercizio (in positivo) di un potere gestorio; potrebbe attenere con maggior facilità al diritto di autorizzazione, perché come l'autorizzazione viene utilizzata durante l'esercizio di un potere, non durante il procedimento decisionale.

Il diritto di veto non modifica nel proprio esercizio il regolare svolgimento delle attribuzioni demandate a ciascun organo corporativo, e pertanto non modifica le competenze tra gli organi sociali.

Poiché non coinvolge l'organo decisionale nel procedimento autorizzativo dell'operazione, si ritiene non possa qualificare il socio che ne viene privilegiato quale amministratore, con le conseguenze di responsabilità che ne derivano.

L'attribuzione di un diritto particolare ad un socio non solo serve a “premiare” il socio, ma può comportare anche una modifica alle strutture amministrative della società. Il socio si trova ad agire all'interno della società anche in una posizione di potere gestionale, talvolta con le conseguenze di responsabilità per le quali si demanda la trattazione al capitolo seguente.

CAPITOLO III

LA RESPONSABILITÀ DEI SOCI

1. L'amministrazione della società

Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, l'amministrazione della s.r.l. è affidata a **uno o più soci** nominati con il consenso della maggioranza dei soci votanti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. È possibile che venga nominato un amministratore unico o che si costituisca un consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo può anche prevedere che l'amministrazione sia affidata a più amministratori disgiuntamente o congiuntamente, secondo le regole delle società di persone. E' possibile, se lo legittima l'atto costitutivo, che le decisioni del c.d.a. siano adottate tramite consultazione scritta, senza ricorrere pertanto a una riunione degli amministratori.

In tale caso, dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare in modo chiaro l'argomento oggetto dalla decisione e il consenso a essa.

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società (art.2475-bis c.c.); le limitazioni ai loro poteri che risultano dell'atto costitutivo, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi hanno intenzionalmente agito danno della società.

2. La responsabilità degli amministratori

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni che derivano dall'inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge o

dall'atto costitutivo (art.2476 c.c.). È esonerato da responsabilità l'amministratore che provi di essere esente da colpa o che abbia fatto risultare il proprio dissenso. **L'azione sociale di responsabilità** verso gli amministratori può essere promossa dal singolo socio. Essa, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale. Sono poi solidalmente responsabili con gli amministratori anche i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

3. La responsabilità dei soci

Di diversa natura invece la responsabilità prevista all'art. 2476, VII comma c.c., che ritiene responsabili solidalmente con gli amministratori i soci che si sono ingeriti nell'attività d'impresa autorizzando o decidendo un atto dannoso per la società, i soci o i terzi, che è stata inserita quale correttivo al maggior rilievo attribuito ai soci ed alle possibilità a loro concesse di compiere atti di gestione ed assumere decisioni²⁹⁸. Con l'introduzione dei diritti particolari ex art. 2468, III comma c.c., si è prevista la possibilità per il socio di esercitare un'attività amministrativa e gestionale per la società svincolata dalla funzione e nomina di amministratore.

La responsabilità che deriva per i soci che hanno deciso gli atti di gestione, non esclude, ma si cumula con la responsabilità degli amministratori, e la affianca, determinando una responsabilità solidale tra amministratori e soci, i primi per inosservanza dei doveri imposti dalla legge, i secondi per aver intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti danno-

si per la società, i soci o i terzi.

Si sono delineate tre fattispecie di intervento dei soci nella gestione della società: la possibilità dei soci di intervenire nelle materie a loro riservate ex art. 2479, I comma c.c.; la possibilità di decidere sugli argomenti che uno o più amministratori (o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale) hanno sottoposto alla loro approvazione o, attraverso l'esercizio dei particolari diritti amministrativi o gestionali attribuiti ex art. 2468, III comma c.c.; ciascuna delle quali comporta una dinamica di responsabilità differente con requisiti diversi tra loro, che verranno affrontati nel prosieguo del presente scritto. Ciascuna delle tre specifiche possibilità di attribuzione di diritti amministrativi in capo ai soci, comporta l'assunzione di responsabilità dell'atto delegato.

Merita un'analisi particolare il diritto di controllo attribuito ai soci che non partecipano all'amministrazione dall'art. 2476, II comma c.c..

Il diritto di controllo è stato già parzialmente analizzato (in sede di esame dei diritti particolari), ritenendo che i soci possano attribuire ad un singolo socio, ai sensi del richiamato art. 2468, III comma c.c., un particolare diritto di controllo dell'attività gestionale degli amministratori. Il diritto di controllo, si sostanzia nel diritto di informazione e nel diritto di ispezione, e permette ai soci, rappresentando un elemento di tutela molto importante per le minoranze, di richiedere agli amministratori informazioni in merito agli affari sociali, con particolare interesse verso determinati affari, di prendere visione dei documenti relativi all'amministrazione con l'ausilio di professionisti (la disciplina ante riforma limitava l'ispezione al libro soci, al libro delle delibere dell'organo amministrativo, il libro del collegio sindacale e quello dei revisori).

Il socio che esercita il diritto di controllo, ha la possibilità di informarsi e conoscere della gestione degli amministratori e quindi può valutare con maggiori elementi di giudizio la possibilità di esercitare l'azione di respon-

sabilità nei confronti degli amministratori. Mentre gli amministratori sono consapevolmente informati dell'attività di gestione societaria, i soci che non sono amministratori, ne sono completamente estranei (salvo il diritto di controllo in esame), salva la presenza dei soci che di fatto sono amministratori, che detengono il potere di ispezione come tutti gli altri soci, ma che di fatto risultano avere un'informazione privilegiata dell'andamento societario per l'effetto della loro attività gestoria, ed i soci ai quali sono attribuiti dei diritti particolari amministrativi, che attraverso la facoltà amministrativa concessa, hanno la possibilità di conoscere con maggiori elementi dell'amministrazione d'impresa.

Si affianca poi una terza categoria di legittimati attivi al potere d'ispezione, i soci non amministratori ai quali è devoluto in forza dell'art. 2468, III comma c.c., un particolare potere di controllo. Le categorie di soci qui richiamate, ed in particolare, i soci ai quali è stata demandata la gestione della società (art. 2479, I comma c.c.) o ai quali sono stati attribuiti diritti particolari in materia amministrativa (2468, III comma c.c.), non hanno solo la possibilità di esercitare il diritto di controllo in quanto soci, ma servendosi della loro funzione gestoria nella società, possono conoscere dell'andamento societario con particolare interesse rispetto agli altri soci; tale facoltà permette loro di controllare l'esito di eventuali atti che hanno deciso o concorso ad autorizzare e che temono possano riscontrare qualche esito negativo in termini di responsabilità.

In questo senso il diritto di controllo diventa uno strumento essenziale per la conoscenza da parte dei soci delle situazioni gestionali che possono coinvolgere la società o, nello specifico, che possono concretizzarsi in una situazione di responsabilità per l'operato degli amministratori. La conoscenza preventiva di un atto dannoso permetterebbe al socio controllore di individuare situazioni dannose da lui stesso o da altri amministratori autorizzate o gestite, tale facoltà, connessa all'esercizio di un potere di op-

posizione o di veto all'esecuzione dell'operazione "dannosa" autorizzata, potrebbe evitare il compimento dell'atto, se autorizzato e da altri eseguito, o limitarne i danni, se dallo stesso attuato.

4. La responsabilità del socio coinvolto nella gestione della società

Si è già anticipato, parlando di responsabilità dei soci, che l'attuale disciplina della responsabilità nella s.r.l., al di là delle ipotesi ascrivibili agli amministratori, individua una fattispecie del tutto diversa, che costituisce uno degli aspetti di maggior rilievo della riforma della società a responsabilità limitata, unendo solidalmente amministratori e soci nella medesima responsabilità, quando questi ultimi hanno deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi.

Data l'ampiezza dell'autonomia statutaria concessa ai soci, che permette all'atto costitutivo di sottrarre alcune competenze all'organo gestorio e di attribuirle ad uno o più soci, rendendo maggiormente labile il confine delle attribuzioni delle competenze decisorie, il legislatore sembra abbia voluto introdurre un sistema di bilanciamento tra libertà gestoria e responsabilità, attraverso l'art. 2476, VII comma c.c..

La previsione di cui all'art. 2476, VII comma, c.c., che dispone "sono solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi", si è osservato, concretizza la buona fede e correttezza che dovrebbe caratterizzare il rapporto di ciascun socio di s.r.l. all'interno della società e nei confronti degli altri soci (oltre che nei confronti dei terzi).

Se il fondamento dell'esercizio della responsabilità in esame, è la violazione di un dovere fiduciario nei confronti della società, la natura della

responsabilità sarà contrattuale, oltre che solidale, con quella degli amministratori, ed i presupposti richiesti per la configurazione, potranno ritenersi simili a quelli richiesti per la responsabilità degli amministratori, da individuarsi nella presenza di un danno alla società, al collegamento tra illecito del socio ed esercizio delle funzioni gestorie, che richiedono che il socio abbia autorizzato o deciso il compimento di atti relativi all'amministrazione della società (il riferimento ad atti amministrativi si deduce dal medesimo richiamo effettuato dal comma VII dell'art. 2476 che si riporta ai commi precedenti).

Più complessa risulta invece l'analisi della natura della responsabilità del socio cogestore nei confronti dei singoli soci o dei terzi; la dottrina maggioritaria ritiene infatti che la responsabilità del socio verso i singoli soci o i singoli terzi che risultino direttamente danneggiati da un solo atto gestorio, sia di natura extracontrattuale.

L'azione può essere proposta nei confronti del socio, che ha contribuito a determinare la decisione dell'organo amministrativo prevista dall'art. 2476, VII comma c.c., e che ha partecipato alla decisione, approvazione, o esecuzione dell'atto dannoso. Nella gestione della società, l'amministrazione dei soci costituisce attività talvolta concorrente (2479, I comma c.c.), talvolta esclusiva (2479, II comma n. 5 c.c.) per le operazioni che riguardano la sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, anche a seguito dell'attribuzione di determinati e specifici poteri gestori attribuiti ai singoli soci (2468, III comma c.c.) oppure si ingredisce, senza alcuna previsione statutaria, così come avviene al socio di fatto.

La solidarietà che investe in materia di responsabilità i soci e gli amministratori, non chiede che la condotta del socio, per essere rilevante, si concretizzi nel compimento diretto dell'atto dannoso, ma ritiene sufficiente che la decisione o l'autorizzazione del socio, abbiano dato impulso all'azione degli amministratori, rilevando in questo senso il ruolo di monitoraggio

delle decisioni, o di controllo in fase di esecuzione, al fine di non incorrere nella responsabilità gestoria, che l'organo amministrativo deve mantenere.

L'auspicio, nel contemperamento delle difficoltà da sempre riscontrate di rimediare alle anomalie e lacune delle discipline, confida la dottrina, è che la prassi professionale predisponga un numero di clausole in un certo senso standardizzate, che possano essere inserite in statuti diversi per le possibili utilizzazioni della s.r.l.. Il legislatore, spinto dall'interesse di offrire agli operatori del diritto, ma soprattutto ai primi diretti interessati, che si individuano negli "operatori dell'economia" -i soci-, uno strumento che corrisponda alle necessità manifestate dalla piccola e media impresa, ha sicuramente introdotto un modello che consente di costruire una società a responsabilità limitata in funzione delle esigenze proprie dei soci, dell'oggetto sociale, e delle dimensioni della società.

Le fonti del potere gestorio assunto dai soci che hanno compiuto atti dannosi per la società, possono derivare da una disposizione statutaria, conseguente al riconoscimento al socio di particolari diritti, o legale, derivante da competenze attribuite o delegate ex art. 2479, I comma c.c.. In merito agli altri requisiti, si richiama l'espresso riferimento all'"intenzionalità dell'atto"³³², attraverso l'avverbio, di ascendenza penalistica "intenzionalmente", che la dottrina ha definito attraverso diverse letture, ritenendo che debba indicare l'atto gestorio, o la volontà di produrre un danno, o che possa essere riferito alla consapevolezza della contrarietà dell'atto alla legge: la lacuna normativa sembra non permettere una conclusione univoca, anche se si ritiene possa essere meglio individuata nella circostanza che il socio agisca con la consapevolezza del danno che causerà. Quindi, l'"elemento psicologico che accompagna la gestione del socio non amministratore, identifica i limiti della consapevolezza dell'azione.

Con riferimento all'"elemento psicologico, può distinguersi la posizione del socio che ha contribuito alla decisione collegiale nella materia di pro-

pria competenza, ma che inconsapevolmente non risultava informato della pericolosità dell'azione autorizzata, dal socio che non ha contribuito, in quanto si è opposto: qui l'elemento psicologico della consapevolezza della dannosità dell'azione, si esclude, non potendosi attribuire alcuna responsabilità al socio che colposamente non si è informato dell'atto gestorio, né al socio che consapevolmente si è opposto; l'elemento di colpa, che caratterizza l'agire nel primo caso, non costituisce, in assenza della volizione dell'elemento dannoso, elemento sufficiente ad integrare la responsabilità in esame. La responsabilità solidale con gli amministratori, per l'amministrazione gestita dal socio, si configura quindi in presenza della consapevolezza (da parte del socio) antigiuridicità degli atti decisi o autorizzati.

Si individuano situazioni nelle quali i soci assumono decisioni in modo concorrente agli amministratori e decisioni intraprese in modo autonomo; concorrono nella decisione soci ed amministratori negli ambiti delineati dall'art. 2479, I comma c.c., restano invece nella sfera esclusiva dei soci, le operazioni compiute ai sensi dell'art. 2479, II comma n. 5. c.c., e le materie riservate di cui al precedente comma I del medesimo articolo, ma soprattutto quelle ex art. 2468, III comma c.c., per le quali all'organo gestorio è demandato l'onere di controllo.

Le decisioni o le autorizzazioni che i soci prendono collettivamente ai sensi dell'art. 2479 c.c. hanno rilevanza ai sensi dell'art. 2476, VII comma c.c., qualora gli stessi consapevolmente conoscano la portata antigiuridica dell'operazione gestoria attuata³⁴³; rilevano per il socio al quale sia stato attribuito un particolare diritto gestorio, qualora egli abbia partecipato direttamente o indirettamente al compimento di un atto di amministrazione³⁴⁴, rivelatosi dannoso.

La responsabilità (dell'art. 2476 VII comma c.c.) non si riferisce in particolare ad alcun assetto organizzativo della società, in quanto comune a tutte le governance appare la funzione, sia nel controbilanciare la libertà di

gestione organizzativa offerta dalla nuova disciplina della s.r.l., sia di rimedio alle fattispecie dell'amministratore di fatto, che consiste nell'impedire al socio di gestire la società al riparo da qualsivoglia responsabilità.

Con particolare riferimento ai soci titolari di diritti amministrativi, si deve distinguere tra l'azione gestoria compiuta dal socio che veste la carica di amministratore, in quanto nominato in forza di un diritto particolare, ed il socio non amministratore, ma titolare di un diritto particolare gestorio per il compimento di un singolo atto: mentre i primi risultano responsabili solidalmente con gli amministratori degli atti compiuti in violazione dei doveri connessi allo svolgimento dell'incarico, in applicazione dei principi relativi al rapporto gestorio, secondo le disposizioni dell'art. 2476 I comma c.c., nel secondo caso, ritenendosi eccessiva per i soci privilegiati del diritto particolare, la responsabilità solidale degli amministratori, per aver deciso in merito ad un solo singolo atto di gestione (o per atti di specifiche materie), risulta applicabile l'art. 2476, VII comma c.c..

In questo modo, si distingue tra la responsabilità del socio titolare di diritti particolari amministrativi ma non nominato a tale ufficio ai sensi dell'art. 2479, II comma n. 2, e la responsabilità del socio che non è amministratore, il quale risulta responsabile ex art. 2476, VII comma c.c.: solo in presenza dell'intenzionalità preventiva di produrre un danno, il socio non amministratore risponde; il socio non amministratore, al contrario, pur decidendo il medesimo atto, risulta responsabile anche solo per colpa, in quanto coinvolto nelle decisioni dell'organo amministrativo secondo le procedure dell'art. 2475 c.c. e, per questo motivo, risulta responsabile dell'esercizio della funzione amministrativa condividendola con l'amministrazione vera e propria (il socio che non riveste la carica amministrativa non si ingerisce tout court nella gestione della società e per questo motivo non può rispondere della medesima responsabilità dell'amministratore).

BIBLIOGRAFIA

COMMENTARI

AA.Vv., *Codice commentato delle s.r.l.*, diretto da **P. Benazzo e S. Patriarca**, Torino, 2006.

AA.Vv., *Il nuovo diritto delle società*, a cura di **A. Maffei Alberti**, Padova, 2005.

AA.Vv., *Il nuovo diritto societario*, Commentario diretto da **G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso e P. Montalenti**, Bologna, 2004.

AA.Vv., *La società a responsabilità limitata*, a cura di **L. A. Bianchi**, in *Commentario alla riforma della società*, a cura di **P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari**.

AA.Vv., *S.R.L. Commentario*, a cura di **Aldo A. Dolmetta e Gaetano Presti**, Milano, 2011.

AA.Vv., *Trattato delle società a responsabilità limitata*, diretto dal **C. Ibba e G. Marasà**, Padova, 2009.

Associazione Disiano Preite, *Il nuovo diritto delle società*, a cura di **G. Olivieri, G. Presti e F. Vella**, Bologna, 2004.

OPERE COLLETTANEE

C. Caccavale, F. Magliulo, M. Maltoni e F. Tassinari, *La riforma della società a responsabilità limitata*, **Milano, 2003.**

AA.Vv., *La nuova s.r.l.. Colà dove si puote?*, in *Analisi giuridica dell'economia-AGE*, **2003.**

AA.Vv., *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, a cura di **P. Abbadessa e G.B. Portale**, **Torino, 2007.**

AA.Vv., *Diritto delle società. Manuale breve*, **Milano, 2008.**

AA.Vv., *Trattato delle società a responsabilità limitata*, diretto da **C. Ibba e G. Marasà**, **Padova, 2009.**

AA.Vv., *Le nuove s.r.l.*, a cura di **M. Sarale**, **Bologna, 2008.**

AA.Vv., *S.r.l. commentario*, a cura di **Aldo A. Dolmetta-Gaetano Presti**, **Milano, 2011.**

AA.Vv., *Diritto commerciale. Società*, **Scritti in onore di Vincenzo Bonocore**, **Milano, 2005.**

AA.Vv., *La società a responsabilità limitata, Trattato di diritto commerciale* diretto da **G. Cottino, V. Padova, 2007.**

AA.Vv. *Il diritto delle società oggi: innovazioni e persistenze*, diretto da **P. Benazzo, M. Cera,**

S. Patriarca, Milano, 2011.

MONOGRAFIE, SAGGI, ARTICOLI

Abete L., *I diritti particolari attribuibili ai soci di s.r.l.: taluni profili*, in *Le società*, 2006.

Abete L., *la responsabilità degli organi di gestione, liquidazione e controllo nella forma della legge fallimentare*, in *Fall.*, 2006.

Abriani N., *Diritto delle società. Manuale breve*, Milano, 2008.

Abriani N., sub art. 2475, in *Codice commentato delle s.r.l.*, diretto da P. Benazzo e S. Patriarca, Torino, 2006.

Abriani N., sub. art. 2476, in *Codice commentato delle s.r.l.*, diretto da P. Benazzo e S. Patriarca, Torino, 2006.

Ambrosini S., *La responsabilità degli amministratori nella nuova s.r.l.*, in *Le società*, 2004.

Angelillis A.-Sandrelli G., *Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci*, in *Società a responsabilità limitata, Commentario alla riforma delle società* diretto da Piergaetano Marchetti, Luigi A. Bianchi, Federico Ghezzi, Mario Notari, Milano, 2008.

Annunziata F., *Il recesso del socio*, in *Commentario alla riforma delle società* diretto da P. Marchetti, L. A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari, Milano, 2008.

Avagliano M., *Della società a responsabilità limitata*, sub artt. 2464-2474, in *Studi e materiali, Il nuovo diritto societario*, 2003.

Bartalini G., *La responsabilità dei soci e degli amministratori*, in *Le nuove s.r.l.*, opera diretta da M. Sarale, Bologna, 2008.

Bartolomucci S., *Configurazione e portata del diritto di controllo del socio non gestore di s.r.l.*, in *Società*, **2009**.

Benazzo P., *L'organizzazione della nuova s.r.l. fra modelli legali e statutari*, in *Le società*, **2003**.

Benazzo P., *Competenze di soci ed amministratori nelle s.r.l.; dall'assemblea fantasma all'anarchia?* In *Le Società*, **2004**.

Bianchi L. Feller A., sub art. *Quote di partecipazione*, in *La società a responsabilità limitata*, a cura di **L:A: Bianchi**, in **Commentario alla riforma delle società**, a cura di **P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari**, Milano, **2008**.

Blandini A., *Categorie di quote categorie di soci*, **Milano, 2009**.

Buonocore V., *L'organizzazione interna della società a responsabilità limitata riformata*, in *Riv. not.*, **2004**.

Buonocore V., *La società a responsabilità limitata*, in *Manuale di diritto commerciale* ia cura di **V. Bonocore**, Torino, **2008**.

Bonocore V., *Le situazioni soggettive dell'azionista*, **Napoli, 1960**.

Butturini Paolo, *Rilevanza centrale del socio e autonomia statutaria nella s.r.l.*, **II incontro nazionale "Le clausole generali del diritto commerciale e industriale"**, *Orizzonti di diritto commerciale*, **Roma 11-12 febbraio 2011, pubblicato in RDS, 4, 2011**.

Cagnasso O., *Nomina dei delegati e <interferenze> di organi o soggetti esterni al consiglio di amministrazione*, in *Riv. soc.*, **2007**.

Cagnasso O., *La società a responsabilità limitata*, in *Tratt. Dir. Comm.*, diretto da **G. Cottino**, V, Padova, 2007.

Calandra Bonauro V., *Potere di gestione e potere di rappresentanza degli amministratori*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da **G. E. Colombo** e **G. B. Portale**, vol. 4, Torino, 2004.

Campobasso G.F., *Diritto delle società*, 2, *Diritto delle società*, a cura di **M. Campobasso**, Torino, 2008.

Campobasso G.F., *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 2007.

Capo G., *Il governo dell'impresa e la nuova era della società a responsabilità limitata*, in *Giur. Comm.*, 2003.

Carcano G., sub art. 2475, in *La società a responsabilità limitata*, a cura di **L.A. Bianchi**, in *Commentario alla riforma delle società*, a cura di **P. Marchetti**, **L.A. Bianchi**, **F. Ghezzi** e **M. Notari**, Milano, 2008.

Carcano G., sub art. 2475bis, in *La società a responsabilità limitata*, a cura di **L.A. Bianchi**, in *Commentario alla riforma delle società*, a cura di **P. Marchetti**, **L.A. Bianchi**, **F. Ghezzi** e **M. Notari**, Milano, 2008.

Carestia A., in *Commento all'art. 2468 c.c.*, in *Il nuovo diritto societario*, *Commentario* diretto da **G. Cottino** e **G. Lo Cascio**, VIII, Milano, 2003.

Cavanna M., *Partecipazione e <diritti particolari> dei soci*, in *le nuove s.r.l.*, a cura di **M. Sarale**, Bologna, 2008.

Cian M., *Le competenze decisorie dei soci*, in *Trattato delle società a responsabilità limitata*,

diretto da C. Ibba e G. Marasà, vol. IV, Padova, 2009.

Daccò A., *“Diritti particolari” e recesso nella s.r.l.*, Milano, 2004.

Daccò A., *I diritti particolari del socio nelle s.r.l.*, in *Il nuovo diritto delle società*, *Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, a cura di P. Abbadessa e G.B. Portale, vol. III, Torino, 2007.

De Angelis L., *Amministrazione e controllo nelle società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, 2003.

De Paoli M., sub art. 2479, in *Commentario alla riforma delle società*, a cura di P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari, Milano, 2008.

De Stasio V., *Dei conferimenti e delle quote*, in *Codice commentato delle s.r.l.* **diretto da P. Benazzo e S. Patriarca**, Milano, 2007.

De Vincenzo C., *La Nuova s.r.l.*, Milano, 2006.

Di Cataldo V., *Società a responsabilità limitata e autonomia statutaria. Un regalo poco utilizzato*, in *Il diritto delle società oggi. Innovazioni e persistenze*, **diretto da P. Benazzo, M. Cera, S. Patriarca**, Milano, 2011.

Fazzutti E., *Commento all’art. 2468 c.c.*, in *Commentario Sandulli-Santoro*, artt. 2462-2510 c.c., Torino, 2005.

Ferrara jr F.-Corsi F., *Gli imprenditori e le società*, Milano 2009.

- Ferri G.**, *Le società in Tratt. dir.civ. it.*, diretto da Vassalli, X, III, Torino, 1987.
- Galgano F.**, *Le società in genere. Le società di persone*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, a cura di A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, Milano, 1982.
- Galgano F.**, *Il nuovo diritto societario*, in *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, vol. XXIX, tomo primo, Padova 2006.
- Galgano F.-Genghini R.**, in *Il nuovo diritto societario*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, vol. XXIX, tomo I, Padova, 2006.
- Galletti D.**, *Corporate governance e responsabilità sociale dell'impresa*, in *Scritti in onore di Vincenzo Bonocore*, vol III, tomo I, Milano, 2005.
- Galletti D.**, sub art. 2473 e 2473 bis, *Recesso del socio*, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di Alberto Maffei Alberti, III, Padova, 2005
- Ginevra E.**, *Conferimenti e formazione del capitale sociale nella costituzione della s.r.l.*, in *Riv. soc.*, 2007.
- Giuffrida G.**, *La responsabilità dei soci nella s.r.l.*, in *Le società*, 2011.
- Guerrera F.** *Le modificazioni dell'atto costitutivo*, in *Trattato delle società a responsabilità limitata*, diretto da C. Ibba e G. Marasà, vol IV, Padova, 2009.
- Holzmueller E.**, *Soluzioni operative: diritto di controllo individuale dei soci di s.r.l.*, in *Diritto e pratica delle società*, 3, 2008.
- Iaccarino G.**, *Attribuzione del diritto di voto non proporzionale alla partecipazione sociale*, in *Le società*, 2008.

ibba C., *la gestione dell'impresa sociale fra amministratori e non amministratori*, in *Studium Juris*, **2005**.

Iozzo F., *I sistemi di amministrazione nella s.r.l.*, in *Le nuove s.r.l.*, a cura di **M. Sarale**, **Bologna, 2008**.

Kustermann F., *Considerazioni critiche sui patti parasociali, come previsti nella legge delega. 366 del 2001*, in *Le società*, **2002**.

Limatola C., *Note sulla responsabilità del socio ex art. 2476, 7° comma, c.c.* in *RDS*, **4, 2011**.

Lo Cascio G., *L'amministrazione delle società a responsabilità limitata*, in *Le società*, **2005**.

Lupetti C., *Deroga al criterio di proporzionalità tra partecipazione sociale e diritto di voto nelle s.r.l. tra vecchio e nuovo diritto societario*, in *Riv. not.*, **2005**.

Magliulo F., *La costituzione della società*, in *La riforma della società a responsabilità limitata*, a cura di **C. Caccavale, M. Maltoni e F. Tassinari**, **Milano, 2007**.

Mainetti F., *Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata*, in *Società*, **2003**.

Maltoni M., *La partecipazione sociale*, in *Notariato e nuovo diritto societario*, **Ipsa, 2007**.

Maltoni M., *sub art. 2468. Quote di partecipazione*, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di **A. Maffei Alberti**, **Milano, 2005**.

Marasà G., *La s.r.l. come società di capitali e suoi caratteri distintivi dalla s.p.a.*, in *Studium Juris*, **2005**.

Marasà G., *Maggioranza e unanimità nelle modificazioni dell'atto costitutivo della s.r.l.*, *Il nuovo diritto delle società*, **Liber amicorum** Gian Franco Campobasso, a cura di **P. Abbadessa** e **G.B. Portale**, Torino, **2007**.

Marasà G., *Prime note sulle modifiche dell'atto costitutivo della s.p.a. nella riforma*, in *Giur. comm.*, **2003**.

Margiotta G., *La divisibilità e la cessione parziale della quota di s.r.l.*, in *Le Società*, **2006**.

Maugeri M., *Quali diritti particolari per il socio di società a responsabilità limitata?*, in *Riv. soc.*, **2004**.

Meli V., *La responsabilità dei soci nella s.r.l.*, *Il nuovo diritto delle società*, **Liber amicorum**

Gian Franco Campobasso, a cura di **P. Abbadessa** e **G.B. Portale**, Torino, **2007**.

Mignoli A., *Le assemblee speciali*, **Milano**, **1960**.

Morandi P., sub art. 2475 in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di **A. Maffei Alberti**, **Milano**, **2005**.

Mosco G.D., *Funzione amministrativa e sistemi di amministrazione*, in *Trattato delle società a responsabilità limitata*, diretto da **C. Ibba** e **G. Marasà**, vol IV, **Padova**, **2009**.

Mosco G.D., *Rafforzamento dei controlli interni e indebolimenti sistematici degli organi di sorveglianza*, in *AGE*, **2006**.

- Notari M.**, *Diritti particolari dei soci e categorie speciali di partecipazione*, in *AGE*, **2003**.
- Pasquariello F.**, sub art. 2476, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di **A. Maffei Alberti**, Padova, **2004**.
- Patriarca S.**, *La responsabilità del socio <gestore> di s.r.l.*, in *Le Società*, **2007**.
- Perrino M.**, “*La rilevanza del socio*” nella s.r.l.: recesso, diritti particolari, esclusione, in *Giur. comm.*, **2003**.
- Piccinini G.**, *Atti gestori dannosi: i <mobili confini> della responsabilità del socio*, in *Società*, **2005**.
- Piccinini G.**, sub. art. 2471bis, *Codice commentato delle s.r.l.*, diretto da **P. Benazzo e S. Patriarca**, Torino, **2007**.
- Portale G.B.**, *Rapporto fra assemblea e organo gestorio nei sistemi di amministrazione*, *Il nuovo diritto delle società*, **Liber amicorum Gian Franco Campobasso**, a cura di **P. Abbadesse e G.B. Portale**, Torino, **2007**.
- Presti G.**, *Corso di diritto commerciale, II. Società*, **Bologna**, **2006**.
- Proto C.**, *Le azioni di responsabilità contro gli amministratori nelle società a responsabilità limitata*, in *Fall.*, **2003**.
- Regoli D.**, *Amministrazione della società*, in *S.r.l. Commentario*, a cura di **Aldo A. Dolmetta e Gaetano Presti**, Milano, **2011**.
- Renna L.**, *La responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata*, in *Contratto e impresa*, **6**, **2009**.

Rescigno M., *Eterogestione e responsabilità nella riforma societaria fra aperture ed incertezze: una prima riflessione*, in *Le Società*, **2003**.

Rescigno M., *Le regole organizzative della gestione della s.r.l.*, in *Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario*, **Atti del convegno Padova-Abano Terme 5-7 giugno 2003**, Padova, **2004**.

Rescigno M., *Soci e responsabilità nella nuova s.r.l.*, in *AGE*, **2003**.

Reviglioni P., *sub art. 2468. Quote di partecipazione*, in *Il nuovo diritto societario*, **Commentario** diretto da **G. Cottino e G. Bonfante**, **O. Cagnasso, P. Montalenti**, Bologna, **2004**.

Rivolta G.C.M., *I regimi di amministrazione nella società a responsabilità limitata*, in *Il nuovo diritto delle società*, **Liber amicorum Gian Franco Campobasso**, a cura di

P. Abbadessa e G.B. Portale, Torino, **2007**.

Rivolta G.C.M., *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato di dir. Civ. e comm.*, **diretto da A. Cicu e F. Messineo**, continuato da **L. Mengoni**, vol **XXX**, tomo **I**, Milano, **1982**.

Rivolta G.C.M., *Profilo della nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, in *Banca, borsa e tit. di credito*, **2003**, **I**.

Rordorf R., *I sistemi di amministrazione e controllo nella nuova s.r.l.*, in *Le Società*, **2003**.

Rosapepe R., *Appunti sulla alcuni aspetti della nuova disciplina della partecipazione sociale nella s.r.l.*, in *Giur. Comm.*, **2003**.

Salafia V., *Il nuovo modello di società a responsabilità limitata*, in *Le Società*, **2003**. **Salafia V.**, *L'autorizzazione assembleare ad atti di gestione dell'impresa*, in *Società*, **2008**.

Salafia V., *Amministrazione e controllo delle società di capitali nella recente riforma societaria*, in *Le Società*, **2002**,

Salvatore L., *L'organizzazione corporativa nella nuova s.r.l. amministrazione, decisione dei soci e il ruolo dell'autonomia privata*, in *Contratto e impresa*, **2003**.

Sangiovanni V., *Responsabilità degli amministratori e corresponsabilità dei soci nella s.r.l.*, in *Danno e responsabilità*, **2008**.

Sangiovanni V., *Diritto di controllo del socio di s.r.l. e autonomia statutaria*, in *Notariato*, **2008**.

Santoni G., *Le quote di partecipazione nella s.r.l.*, in *Il nuovo diritto delle società Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, a cura di **P. Abbadessa e G.B. Portale**, vol. III, Torino, **2007**.

Santus A-De Marchi G., *Sui "particolari diritti" del socio nella nuova s.r.l.*, in *Riv. not.*, **2004**.

Sanzo S., *Le decisioni dei soci*, in *Le nuove s.r.l.*, a cura di **M. Sarale**, Bologna, **2008**.

Scarpa D., *Responsabilità di amministratori e soci nella s.r.l. tra concorrenza gestionale ed informazione endosocietaria*, in *Danno e responsabilità*, **2010**.

Silvestrini A., *Responsabilità degli amministratori nella s.p.a. e nella s.r.l. dopo la riforma societaria*, in *Le Società*, **2004**.

Spada P., *C'era una volta la società*, in *Riv. not.*, **2004**.

Spada P., *Classi e tipi di società dopo la riforma organica*, in *Riv. dir. Civ.*, **2003**. **Spada P.**, *La tipicità delle società*, **Padova, 1974**.

Stella Richter M. jr., *Diritto delle società. Manuale breve.*, **Milano, 2006**.

Tassinari F., *la partecipazione sociale di società a responsabilità limitata e le sue vicende: prime considerazioni*, in *Riv. not.*, **2003**.

Tombari U., *La responsabilità dei soci*, in *S.r.l., Commentario dedicato a Giuseppe Portale*, a cura di **Aldo A. Dolmetta-Gaetano Presti**, **Milano, 2011**.

Vigo R., *Decisioni dei soci: competenze*, in *Il nuovo diritto delle società*, **Liber amicorum**

Gian Franco Campobasso, a cura di **P. Abbadessa e G.B. Portale**, vol. III, **Torino, 2007**.

Zanardo A., *Alcuni spunti sulla disciplina della revoca degli amministratori in società a responsabilità limitata*, in *Contratto e impresa*, **2006**.

Zanardo A., *L'amministrazione disgiuntiva e congiuntiva nella società a responsabilità limitata*, in *Le società*, **2009**.

Zanardo A., *L'estensione della responsabilità degli amministratori di s.r.l. per mala gestione ai soci cogestori: luci ed ombre della disposizione dell'art. 2476, comma 7 c.c.*, in *Riv. soc.*, **2009**.

Zanarone G., *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, in *Riv. Soc.*, **2003**. **Zanarone G.**, *La nuova s.r.l. fra società di persone e società di capitali* in *La riforma del diritto societario, Atti del convegno di studi svoltosi a Courmayeur 27-28 settembre 2002*, **Milano, 2003**.

Zanarone G., *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, **diretto da F. Galgano**, vol VIII, Padova, 1985.

Zanarone G., *Della società a responsabilità limitata*, in *Il codice civile commentato* **fondato da**

P. Schesinger e diretto da F. Busnelli, tomi I e II, Milano, 2010.

Zanarone G., *S.r.l. contro s.p.a. nella legislazione recente*, in *Giur. comm.*, 1995, I.